

N. 01742/2010 REG.SEN.  
N. 01416/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2006, proposto da:

Fabio Sosio, Virginia Faifer, Lorenzo Rocca, Pio Rocca, Rino Brandanini, Augusto Pronfoghel, Attilio Urbani, Maria Urbani, Gianbattista Schena, Claudio Martinelli, Serena Magatelli, Luigi Magatelli, Giovanni Bellotti, Anna Faifer, rappresentati e difesi dall'avv. Graziano Dal Molin, presso il cui studio, in Milano, via Leopardi, 22, sono elettivamente domiciliati;

*contro*

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

Comune di Valdidentro, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Orlandi, presso il cui studio, in Milano, piazzetta Guastalla, 5, è elettivamente domiciliato;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della Delibera della Giunta Regionale 22 dicembre 2005, n. 1582/2005 “Comune di Valdidentro – proposta di modifiche d’ufficio del p.r.g. – deliberazioni consiliari n. 14 e 15 del 15 aprile 2004”, limitatamente alla parte che interessa;

- della delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2005 di “controdeduzione alla proposta di modifica d’ufficio della Regione Lombardia alla variante generale del p.r.g. vigente – I e II stralcio di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1582 del 22.12.2005”, limitatamente alla parte che interessa”;
- della Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 5 aprile 2004 “adozione variante generale al p.r.g. del Comune di Valdidentro – I stralcio”, limitatamente alla parte che interessa;
- della delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 5 aprile 2004 “adozione variante generale al p.r.g. del Comune di Valdidentro – II stralcio”, limitatamente alla parte che interessa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valdidentro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Alessandro Dal Molin (in sostituzione di Graziano Dal Molin) e Carlo Orlandi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano le delibere del Comune di Valdidentro e della Giunta Regionale della Lombardia di adozione e di approvazione della variante generale al p.r.g. del Comune di Valdidentro, nella parte in cui hanno classificato i terreni di loro proprietà in zona B7 “residenziale – di completamento con gravi limitazioni”.

2. Queste le censure dedotte:

I. violazione dell'art. 2, l. reg. n. 41/1997;

II. violazione dell'art. 1, l. reg. n. 41/1997; dell'art. 7, l. n. 1150/1942; degli artt. 7, 8 e 9, d.m. 2 aprile 1968; della l. reg. n. 51/1975; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, per incongruenza, per sviamento della causa tipica e per carenza di motivazione: l'azzone dei terreni dei ricorrenti non corrisponde alla classificazione agli stessi data dallo studio geologico;

III. violazione dell'art. 7, l. n. 1150/1942; degli artt. 7, 8 e 9, d.m. 2 aprile 1968, della l. reg. n. 51/1975; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, per incongruenza; violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di motivazione; illegittimità dell'art. 14.1 delle n.t.a. per disparità di trattamento.

3. L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività e l'inammissibilità del ricorso avendo i ricorrenti prestato acquiescenza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2004, atto presupposto alle deliberazioni impugnate.

4. All'udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

5. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l'esame delle questioni di rito sollevate dall'amministrazione resistente, stante l'infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto.

6. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2, c. 4 della l. reg. n. 41/1997, ai sensi del quale l'amministrazione, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, deve effettuare una valutazione in ordine alla congruità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le risultanze dello studio geologico, sulla base della asseverazione sottoscritta dall'estensore dello studio geologico.

6.1 La censura è infondata. Tale disposizione è stata abrogata dalla l. reg. 11 marzo 2005, n. 12 (art. 104) a decorrere dalla sua entrata in vigore e non era, dunque, vigente al momento della approvazione della variante generale al p.r.g. (delibera della G.R. n. 1582 del 22.12.2005 e delibera del C.C. di Valdidentro n. 41 del 30.12.2005)

La norma, la quale prevedeva un adempimento con specifico riferimento alla fase procedimentale di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, non è stata dunque violata, non essendo in vigore al momento della approvazione della variante al p.r.g. del Comune di Valdidentro.

7. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'illogicità e la contraddittorietà dell'azzoneamento in zona B7, anziché in zona B4, dei terreni di loro proprietà i quali erano inseriti nell'ambito dello studio geologico in classe 3. L'art. 7.2 delle n.t.a. del p.r.g. - affermano - ha individuato una serie di corrispondenze tra le sottozone in cui è suddivisa la zona B (B1, B4 e B7) e le classi 2, 3 e 4 in cui il territorio comunale è stato suddiviso dallo studio geologico approvato con d.G.R. n. 18968/2004, stabilendo che i terreni classificati in classe idrogeologica 2 vengano inseriti in zona B1, i terreni classificati in classe idrogeologica 3 vengano inseriti in zona B4 e i terreni classificati in classe idrogeologica 4 vengano inseriti in zona B7.

I ricorrenti lamentano poi la contraddittorietà della motivazione resa dall'amministrazione in sede di controdeduzione all'osservazione da loro presentata e l'eccesso di potere per travisamento dello stato di fatto.

7.1 Le censure non meritano accoglimento.

7.2 L'art. 7.2 delle n.t.a. si limita a rilevare che le zone B si caratterizzano per la presenza di aree inserite nelle tre ultime classi di fattibilità geologica, e cioè le classi 2, 3 e 4 e ad affermare la necessità di distinguere le stesse zone B in tre diverse

sottozone (B1, B4 e B7) ma non prevede una corrispondenza necessaria tra la classe 2 e la sottozona B1, la classe 3 e la sottozona B4, la classe 4 e la sottozona B7.

7.3 Al di là del tenore letterale della disposizione, l'insussistenza di tale corrispondenza è, inoltre, palesata dalla disciplina dettata dalle norme geologiche comunali per la classe 3 la quale è suddivisa in cinque distinte sottoclassi che, come si legge all'art. 3.3, "necessitano di approfondimenti di indagine geologica e limitazioni tra loro diverse". Anche in mancanza di un espresso riferimento alle sottoclassi nell'art. 7.2 delle n.t.a., sarebbe, invero, illogica una lettura della disposizione che, a fronte di una differente regolamentazione degli interventi ammissibili nelle sottoclassi in cui è ripartita la classe 3, imponga un identico azionamento delle stesse.

7.4 La logicità dell'azionamento in zona B7 delle aree dei ricorrenti è dimostrata dal raffronto tra la disciplina dettata dalle norme geologiche comunali per la classe 3, e in particolare per la sottoclasse 3a bis, in cui ricadono le aree dei ricorrenti, e le discipline previste dalla norme tecniche attuative per la zona B4 e per la zona B7.

7.5 I terreni dei ricorrenti sono classificati in sottoclasse 3a bis: si tratta di zone ricadenti nella zona 2 delle "aree di rischio idrogeologico molto elevato", soggette al vincolo sovracomunale previsto dal Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato 267 dell'Autorità di Bacino, approvato con deliberazione n. 1499 del 26.10.1999.

Nella sottoclasse 3a bis non è consentita la nuova edificazione; sono poi consentiti gli interventi di ampliamento degli edifici "unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto". Quanto al recupero del patrimonio edilizio esistente sono

consentiti: gli interventi di demolizione senza ricostruzione; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31, l. n. 457/1978, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge, gli interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d) dell'art. 31, l. n. 457/1978; le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno preso in considerazione (le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso); gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati.

7.6 Per quanto riguarda le zone B4, l'art. 7.2/2 delle n.t.a. consente, tra l'altro, gli interventi di nuova edificazione nelle aree libere e gli interventi di demolizione e ricostruzione: come si è visto, entrambe tali tipologie di interventi non sono consentite dalla norme geologiche comunali per la sottoclasse 3a bis, in cui ricadono le aree dei ricorrenti.

Maggiormente coerente è invece l'azzonamento in zona B7 per le quali l'art. 7.2/3 vieta gli interventi di nuova edificazione e consente sugli edifici esistenti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

La scelta operata dall'amministrazione è, dunque, razionale e, quindi, esente dai vizi lamentati.

7.8 Facendo riferimento ai vincoli alle scelte urbanistiche, derivanti dallo studio geologico e dal piano dell'Autorità di bacino, l'amministrazione ha fornito una motivazione affatto contraddittoria e, comunque, adeguata in ordine alle ragioni del rigetto dell'osservazione presentata dai ricorrenti.

La giurisprudenza è, difatti, costante nel ritenere che il rigetto delle osservazioni proposte dai privati in sede di formazione del piano regolatore non richieda una particolare motivazione, essendo esse meri apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico, con la conseguenza che è sufficiente che esse state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5357).

8. E', infine, infondato l'ultimo motivo di ricorso con cui viene lamentata la disparità di trattamento e l'incongruenza dell'art. 14.1 delle n.t.a. in quanto non prevede alcun miglioramento automatico dell'azzoneamento per le opere di difesa eseguite sui terreni dei ricorrenti, con il passaggio alla zona B1 o, quantomeno alla zona B4, miglioramento previsto invece per la frazione di Isolaccia, adiacente alla frazione di Torripiano in cui sono posti i terreni dei ricorrenti.

8.1 I ricorrenti si sono limitati a dedurre una generica disparità di trattamento senza però evidenziare alcun elemento - e, in particolare, l'identità delle caratteristiche oggettive delle due zone - che consenta di ritenere affetta da irrazionalità o irragionevolezza la scelta operata dall'amministrazione di consentire il passaggio dalla classe 4 alle classi 3 e 2, a seguito del collaudo degli interventi di difesa in programma, per la sola zona di Isolaccia, o di ravvisare un palese travisamento dei fatti

8.2 Qualora nelle scelte di pianificazione non siano ravvisabili contrasti con l'impostazione tecnico-urbanistica dello strumento urbanistico o non si evidenzia la contrarietà ai principi della logica, è, difatti, da escludere che le stesse possano ritenersi inficcate e non è possibile dare ingresso a censure di disparità di trattamento.

La giurisprudenza è invero costante nel ritenere che la scelta amministrativa sottesa

all'esercizio del potere di pianificazione di settore deve obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell'assetto territoriale, nell'interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell'ambiente, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli, con la conseguenza che in relazione ad essa non può prospettarsi una disparità di trattamento (Cons. Stato, sez. IV, 09 giugno 2008 , n. 2837).

9. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

10. Spese ed onorari, tuttavia, in relazione alla peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carminè Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2010



(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO